



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

PROVINCIA DI TRENTO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI UN UNICO LOTTO DI OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ORDINARIA PER TURNO DI ROTAZIONE INTERESSANTI IL CAMPO COMUNE 2° DEL CIMITERO DI GREZ IN RIVA DEL GARDA – PERIODO DI ESECUZIONE MARZO – MAGGIO 2020.

ART. 1 Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle operazioni di esumazione ordinaria per turno di rotazione, ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 10.07.1990 n. 285 e s.m., ed operazioni correlate da eseguirsi presso il cimitero di Grez in Riva del Garda e precisamente:
 - esumazione ordinaria campo comune 2° - deceduti anni 1991/1992 per un totale di 72 fosse singole, da realizzarsi nel periodo marzo – maggio 2020. Si prevedono indicativamente dalle 8 alle 10 esumazioni al giorno.

ART. 2 Durata e importo del contratto

1. Il servizio ha inizio con il verbale di consegna, e dovrà concludersi entro il 31.05.2020, salvo eventuali proroghe per cause non imputabili alla ditta appaltatrice.
2. Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcun preavviso o notifica.
3. Il corrispettivo a base di appalto per l'esecuzione complessiva del servizio previsto dal presente capitolato ammonta presuntivamente, trattandosi di appalto a misura, a € 21.258,00 oltre ad IVA 22%, ed € 212,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tale importo è presunto, considerato che l'esecuzione del numero e del tipo delle operazioni è soggetta a circostanze variabili ed indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale.
4. L'importo a base d'appalto deriva dal seguente calcolo:

PRESTAZIONE	PREZZI UNITARI (oneri fiscali esclusi) €	N. INTERVENTI (presunti)	IMPORTO TOTALE (oneri fiscali esclusi) €
Rimozione elementi lapidei di ornamento tombale	31,00	72	2.232,00
Scavo di sbancamento in terreno	143,00	72	10.296,00
Ricomposizione di spoglie, resti mortali od ossa e raccolta, esclusivamente nella	23,00	72	1.656,00

apposita cassa o cassetta di zinco, munita di targhetta identificativa			
Inumazione nel campo speciale delle salme non mineralizzate	55,00	3	165,00
Tumulazione di salma non decomposta in tomba di famiglia	101,00	1	101,00
Tumulazione di salma non decomposta in loculo sarcofago	62,00	1	62,00
Fornitura cofano, trasporto e cremazione salme non mineralizzate con fornitura urna base	485,00	9	4.365,00
Tumulazione resti mortali o ceneri di salme non mineralizzate in tomba di famiglia	53,00	3	159,00
Tumulazione resti mortali o ceneri di salme non mineralizzate in loculo sarcofago	27,00	12	324,00
Tumulazione resti mortali o ceneri di salme non mineralizzate in celletta ossario	11,00	43	473,00
Ricarica e semina del campo	5,00	285 mq	1.425,00
Totale costi			€ 21.258,00
Stima dei costi per la sicurezza			€ 212,00
I.V.A. 22%			€ 4.723,40
Per arrotondamento			---
Costo complessivo			€ 26.193,40

5. Con tale corrispettivo, da cui verrà detratta la percentuale di ribasso offerta, l'Appaltatore s'intende compensato di qualsiasi suo avere e pretendere dal Committente per il servizio di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
6. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolo, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

ART. 3 **Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione**

- L'appalto viene affidato a mezzo trattativa privata previo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 21, comma 5, della L.P. 23/1990 e s.m., mediante gara telematica avvalendosi del Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento "Mercurio" (ME-PAT). La gara sarà aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso rispetto all'importo a base di gara, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lett. a) della L.P. 2/2016 e s.m.

ART. 4 **Caratteristiche del servizio**

Operazioni correlate alle esumazioni:

- a) approntamento della recinzione di cantiere con teli coprenti tipo nylon per un'altezza di almeno mt. 2 su tutto il perimetro del campo da esumare e di uno spazio idoneo alla presenza dei familiari che intendano presenziare durante le operazioni;

- b) rimozione degli elementi lapidei di ornamento tombale previa raccolta delle fotografie in ceramica e consegna delle stesse all'incaricato del servizio cimiteriale o messa a disposizione dei familiari; in caso di rinvenimento di oggetti appartenuti al defunto, il personale addetto all'esecuzione dell'esumazione provvederà all'immediata consegna ai familiari ove presenti. In caso di assenza di familiari provvederà al loro inserimento in apposita busta di materiale plastico e trasparente, fornita dall'appaltatore, con chiusura ed etichetta esterna da compilarsi con il nominativo del defunto. Tale busta dovrà essere consegnata immediatamente all'incaricato del servizio cimiteriale preposto, presente in loco;
- c) scavo di sbancamento, a mano o con mezzi meccanici, formazione delle necessarie opere provvisionali per la protezione delle parti laterali da franamenti e la messa in sicurezza del ciglio dello scavo da eventuali cedimenti, pulizia del coperchio ed apertura dello stesso con raccolta dei resti mortali, che saranno depositi (a mano o con l'ausilio di apposite pinze meccaniche) in apposita cassetta ossario in zinco (fornita dal servizio cimiteriale), munita di targhetta identificativa del defunto, nel caso di conservazione degli stessi; nel caso di resti mortali indecomposti seguirà l'applicazione, su indicazione del servizio cimiteriale, di una delle casistiche previste dalla Circolare dd. 31.07.1998 n. 10;
- d) spostamento delle cassette ossario in apposito locale di stoccaggio messo a disposizione dalla stazione appaltante nell'ambito del cimitero;
- e) a completamento delle operazioni di esumazione ordinaria ed in ogni caso prima di eseguire la copertura degli scavi realizzati, l'appaltatore provvederà ad effettuare la completa bonifica delle fosse, in giornata ed in ogni caso prima dell'inizio delle operazioni di esumazione eventualmente programmate per il pomeriggio. L'operazione consisterà nella raccolta rifiuti cimiteriali provenienti dall'attività di esumazione (residui lignei e metallici del feretro, imbottiture ed indumenti, cassa interna in zinco, qualsiasi altro manufatto o materiale rinvenuto in fase di esumazione) e nel loro inserimento differenziato in adeguati sacchi o contenitori monouso forniti dall'appaltatore del servizio, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia. Dovrà essere garantita la riduzione volumetrica delle parti in legno, mediante idonea attrezzatura. Le lamiere in zinco e/o le altre parti metalliche rinvenute, preventivamente pulite e adeguatamente disinfectate, dovranno essere stoccate in appositi container posti all'esterno dell'area cimiteriale, sotto le due arcate adiacenti il magazzino. Tutte queste operazioni dovranno essere eseguite alla presenza dell'incaricato del servizio cimiteriale;
- f) chiusura delle fosse utilizzando a completamento terra di risulta o altro materiale concordato con il servizio cimiteriale, per evitare depressioni del terreno;
- g) pulizia e riordino dell'area interessata dalle operazioni;
- h) ricarica e semina della stessa;
- i) disinfezione dell'attrezzatura utilizzata.

Per la smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività previste dal presente capitolo speciale di appalto vedasi art. 17 del medesimo.

Inumazione salme non mineralizzate (indecomposte):

- nel caso si verifichi la presenza di salme non mineralizzate, è necessario che la salma stessa sia ricollocata in un nuovo manufatto barriera e cofano fornito dall'appaltatore, e trasferita per la renumazione in altra zona del cimitero per favorire la totale decomposizione. Sistemazione e pulizia dell'area interessata dai lavori.

Operazione di incassamento e trasporto all'ara crematoria di salme non mineralizzate destinate alla cremazione:

- fornitura cofano in materiale idoneo;

- fornitura sacco salma in materiale mater – by;
- fornitura materassino assorbente;
- collocamento nel cofano dei resti mortali non completamente mineralizzati da eseguirsi manualmente da un congruo numero di operatori, nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, con particolare riguardo alla movimentazione manuale dei carichi. Nell'operare gli addetti dovranno agire con atteggiamento attento, consono al luogo e rispettoso delle circostanze. L'operazione verrà effettuata nelle immediate vicinanze della sepoltura in esumazione, a bordo fossa o in area indicata dall'incaricato del servizio cimiteriale presente in loco;
- confezionamento feretro;
- trasporto feretro all'ara crematoria;
- cremazione salma della quale sia stata rilevata la non completa scheletrizzazione;
- fornitura urna cineraria (modello da concordare con il Servizio cimiteriale) e targhetta identificativa del defunto in metallo, ritorno ceneri in urna sigillata con deposito delle stesse nelle sale obitoriali del cimitero di Grez.

Operazioni di tumulazione:

- rimozione dell'elemento lapideo (solo x loculi sarcofagi e cellette ossario);
- apertura della tomba di famiglia (asportazione delle botole), del loculo, della celletta ossario con eventuale pulizia e sistemazione della sede di alloggiamento (*protezioni e delimitazioni*);
- accompagnamento del feretro al posto di tumulazione con mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente a detto servizio ovvero, movimentazione dell'urna cineraria dalle sale obitoriali al posto di tumulazione;
- tumulazione del feretro in loculo sarcofago o tomba di famiglia mediante l'impiego delle apposite attrezzature (calabare, montaferetri) e di idonea copertura in caso di pioggia, oppure tumulazione di urna cineraria in tomba di famiglia, loculo sarcofago o celletta ossario;
- chiusura del tumulo secondo le modalità previste dall'art. 76 D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e s.m. e risistemazione dell'elemento lapideo (escluso tombe di famiglia).

ART. 5
Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alla prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. In particolare, l'appaltatore è tenuto alla rigorosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia, contenute nel T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nel Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285, nell'art. 75, comma 7ter della L.P. 11.09.1998, n. 10, nel D.P.G.P. dd. 12.02.2008, n. 5-112/Leg., nella L.P. 20.06.2008, n. 7 e s.m., nel vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, nelle ordinanze del Sindaco, nelle disposizioni regolamentari vigenti e da assumere in materia di Polizia Mortuaria e di servizi cimiteriali e nelle modificazioni che in futuro dovessero venire emanate in materia, nel presente capitolato tecnico nonché di ogni

- altra disposizione che l'Amministrazione o l'Autorità Sanitaria ritenesse di emanare nel corso dell'appalto ai fini del servizio.
5. L'Appaltatore, i suoi dipendenti, i familiari nel caso di ditta individuale, non possono mantenere alcun contatto diretto con il pubblico, ma devono esclusivamente prendere disposizioni dall'incaricato del servizio cimiteriale; è parimenti escluso che possano essere svolte prestazioni particolari a favore di chiunque, dietro versamento di corrispettivi o gratifiche a qualsiasi titolo. Sono in particolare escluse le prestazioni a favore di ditte che per conto terzi operano nell'ambito del cimitero per allestimento di tombe o addobbi floreali.

ART. 6 **Obblighi a carico della stazione appaltante**

1. La stazione appaltante, al fine di agevolare l'espletamento dei servizi richiesti, mette a disposizione spazi per il ricovero di mezzi e attrezzature, come specificato nel successivo art. 16.

ART. 7 **Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono in via principale:
 - la L.P. 09.03.2016 n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dd. 26.02.2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dd. 26.02.2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*:
 - la L.P. 19.07.1990 n. 23: *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"* e il D.P.G.P. dd. 22.05.1991 n. 10-40/Leg. *"Regolamento di attuazione della L.P. 19.07.1990 n. 23"* concernente: *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"*;
 - il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e il D.P.R. 05.10.2010 n. 207, *per quanto applicabili all'ordinamento provinciale*;
 - il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 *"Attuazione dell'art. 1 della L. 03.08.2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, come aggiornato dal D.Lgs. 03.08.2009 n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - la L. 13.08.2010 n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
 - il D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 13.08.2010 n. 136"*;
 - la L. 06.11.2012 n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
 - le norme del codice civile;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolo, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto più vicino possibile a quello che le parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle parti.

ART. 8

Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del rapporto contrattuale:
 - il presente capitolo speciale di appalto
 - il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)
 - l'offerta economica dell'appaltatore.

ART. 9

Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento dott.ssa Lorenza Moresco, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto avvalendosi del personale addetto al Servizio necroscopico e cimiteriale nella persona del sig. Alberto Bellutta.

ART. 10

Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

ART. 11

Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della L.P. 09.03.2016, n. 2.

ART. 12

Corrispettivo e modalità di pagamento

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore con il sistema a misura, in base alla quantità dei servizi effettivamente svolti, dietro presentazione di regolare fattura da inoltrarsi al Servizio Ragioneria. Il corrispettivo per l'appalto sarà versato dal Comune all'Impresa mediante mandato di pagamento esigibile presso il Tesoriere comunale a 60 giorni decorrenti dalla data di protocollazione delle fatture.
2. La stazione appaltante procede al pagamento del corrispettivo solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), della regolarità contributiva della ditta. In conformità all'art. 31, comma 3, della L. 09.08.2013 n. 98, in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno i più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza. Il

pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante D.U.R.C. è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

3. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione al protocollo comunale ed il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento. L'appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi attribuibili ai tempi tecnici necessari per l'espletamento, da parte della Tesoreria e del circuito interbancario, della procedura di pagamento.
4. La valutazione negativa della qualità del servizio reso, comporterà la sospensione del pagamento fino alla regolarizzazione e l'applicazione delle penalità di cui all'art. 28, fatto salvo il caso di recesso e risoluzione per inadempimento di cui all'art. 29.
5. La ditta appaltatrice non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento dei danni o riconoscimento di interessi per la sospensione del pagamento del corrispettivo.
6. Con il pagamento del corrispettivo l'Appaltatore s'intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per l'esecuzione del servizio di cui trattasi ed operazioni correlate al medesimo, senza diritto ad altri o maggiori compensi o indennizzi di sorta, essendo soddisfatto dal Comune per il corrispettivo convenuto.

ART. 13

Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modifica intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

ART. 14

Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ad esclusione del caso in cui la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, si applica la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
3. Il contratto di cessione dei crediti, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

ART. 15

Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il subappalto.

2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della L.P. n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della L.P. n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite, non contestata dall'appaltatore.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13.08.2010 n. 136, se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della L. n. 136/2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13.08.2010 n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

ART. 16 **Materiali, mezzi e attrezzature**

1. Tutti gli attrezzi, mezzi meccanici e macchine operatrici (veicoli attrezzati, escavatori, montaferetri, calaferetri, sistemi di messa in sicurezza/protezione e relative passatoie, tenda copri fossa, tosaerba, rastrelli, falci, vanghe, picconi, ecc.) necessari per l'esecuzione del servizio sono a carico dell'Appaltatore.
2. Devono essere utilizzati solamente prodotti e mezzi idonei allo svolgimento del servizio, in buono stato di mantenimento e rispettanti le normative di sicurezza, che non danneggino minimamente impianti, stabili, oggetti, arredi, strutture pubbliche e preventivamente autorizzati dal servizio cimiteriale. E' consentito l'impiego all'interno del cimitero di veicoli di piccole dimensioni (max 35 quintali a pieno carico), comunque ed esclusivamente gommati, al fine di non arrecare danno alla pavimentazione e alle porzioni verdi.
3. Il Comune mette altresì a disposizione dell'Appaltatore due arcate del parcheggio adiacente l'area cimiteriale da utilizzarsi per la collocazione di eventuali contenitori scarrabili destinati alla raccolta dei rifiuti provenienti da attività connesse alle operazioni cimiteriali richieste, materiale di scavo e di risulta ed a deposito del pietrisco, terra vegetale, e quant'altro necessario allo svolgimento del Servizio.
4. Sono a carico dell'Appaltatore la fornitura della terra vegetale, semi, concimi e fertilizzanti impiegati per la ricostruzione dei tappeti erbosi di tipo tradizionale.
5. La fornitura dell'acqua è gratuita.

ART. 17 **Gestione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti derivanti dalle attività previste nel presente capitolato speciale di appalto dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalla normativa vigente (riferimento normativo D.P.R. 15.07.2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della L. 31.07.2002, n. 179" e s.m.i., specificatamente art. 1, 2, 3 e 4 del Capo I "Disposizioni generali" e artt. 12 e 13 del Capo III "Rifiuti da esumazione e da estumulazione, rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento" del citato D.P.R. 254/2003).
2. E' a carico dell'appaltatore lo smaltimento in discarica autorizzata dei rifiuti derivanti dall'attività cimiteriale.
3. I rifiuti da esumazioni CER 20.01.40 E CER 20.03.99 devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
4. I rifiuti da esumazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere, flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
5. I rifiuti da esumazioni devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
6. La gestione dei rifiuti da esumazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
7. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o tritazione di assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura e avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
8. I rifiuti CER 17.09.04 provenienti da altre attività cimiteriali quali materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale (sentito l'incaricato del servizio cimiteriale) senza necessità di autorizzazioni, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
9. Il trasporto e lo smaltimento, presso impianto autorizzato, dei rifiuti CERT 17.09.04 deve avvenire con autocarro idoneo. La scelta dell'impianto di conferimento, smaltimento e la pianificazione dei trasporti verso l'impianto medesimo, sono di totale pertinenza dell'appaltatore, essendo i costi a suo diretto carico. In ogni caso il conferimento dei rifiuti deve avvenire nel più breve tempo possibile ed essere seguito dalla consegna al Comune di attestazioni o bolle da cui risulti l'avvenuto corretto smaltimento.

ART. 18 **Prescrizioni particolari**

1. Il servizio deve essere svolto con l'impiego di attrezzature tecniche moderne ed idonee nonché personale adeguatamente preparato con esperienza lavorativa nel settore, al fine di garantire l'esecuzione dei lavori a regola d'arte; dette attrezzature devono sempre essere in buono stato di mantenimento e rispettanti le normative di sicurezza in particolare sotto il profilo antinfortunistico.
2. La ditta appaltatrice dovrà scrupolosamente attenersi alle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza sui posti di lavoro.

3. L'inadeguatezza nella predisposizione o esecuzione delle operazioni cimiteriali oggetto del presente appalto, comporteranno l'applicazione di quanto previsto dall'art. 28 del presente capitolo.
4. La ditta deve disporre delle macchine operatrici, di trasporto mezzi e personale in loco al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio previsto dal presente capitolo.
5. Per esigenze legate alle dimensioni dei viali interni al campo santo e mantenimento del verde delimitante i singoli riquadri, la ditta deve necessariamente disporre di idoneo mezzo (tipo autocarro di piccole dimensioni) con caratteristiche tecnico/meccaniche confacenti al luogo d'impiego.
6. La ditta appaltatrice dovrà garantire, presso la propria sede operativa, la disponibilità di apparecchiature e/o strumenti (email, pec, fax) idonei a consentire comunicazioni urgenti da parte dell'incaricato del servizio cimiteriale o altri incaricati di servizi comunali.

ART. 19 **Personale**

1. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di accertare il rispetto delle condizioni offerte in sede di gara, in particolare sull'utilizzo di mezzi e/o attrezzature e sul personale addetto. In caso di accertato inadempimento, trova applicazione quanto previsto dall'art. 28.
2. L'Appaltatore deve assicurare il servizio in maniera continuativa con presenza quotidiana di personale adeguatamente preparato, con esperienza nel settore, ed in numero conforme alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e D.Lgs. 50/2016 e s.m.), sufficiente allo svolgimento delle prestazioni richieste dal presente capitolo.
3. In caso di sciopero o altra manifestazione che determini improvvisa o insostituibile carenza del personale, dovrà essere assicurato un servizio di emergenza da definirsi in accordo con l'Amministrazione.
4. Il personale addetto all'esecuzione del servizio previsto dovrà presentarsi in ordine, indossare una divisa di servizio concordata con l'ufficio servizi cimiteriali e la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, e l'indicazione del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 81/2008, mantenere altresì un contegno decoroso ed operare in modo da non violare le disposizioni di legge e di regolamento dei servizi cimiteriali, a scanso delle penalità di cui all' art. 28.
5. Dovrà essere assolutamente rispettato il divieto di fumo.
6. L'Appaltatore si impegna a richiamare, multare e persino sostituire, su segnalazione o richiesta del dirigente del Servizio necroscopico e cimiteriale, i dipendenti che trascurino il servizio o usino un linguaggio scorretto e riprovevole o non osservino una condotta irreprensibile.
7. Le segnalazioni e le richieste dell'Amministrazione comunale sono vincolanti per l'Appaltatore, che non può mantenere in servizio personale che non mantenga un contegno riguardoso e corretto verso le Autorità e verso l'utenza cimiteriale ed irrispettoso dei luoghi e della delicatezza dei servizi da svolgere.
8. Prima dell'assunzione del servizio, l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Comune di Riva del Garda, l'elenco nominativo del personale addetto allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, il livello categoriale, mediante fotocopia delle parti relative del libro matricola dell'azienda o ditta, nonché numero, qualifica, posizione del personale impiegato e di volta in volta le cessazioni e le nuove assunzioni, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 28.

ART. 20

Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

ART. 21 **Condizioni economico-normative da applicare** **al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto**

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale 2/2016 e s.m., avuto riguardo al punto 5 dell'Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010, all'allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e relativo atto aggiuntivo di data 9 giugno 2015, nonché alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti "multiservizi" ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall'intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
3. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

ART. 22 **Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto**

1. Per quanto riguarda il tema dell'imposizione della manodopera in caso di cambio appalto, trovano applicazione le tutele previste nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento individuato nell'articolo precedente, come peraltro ribadito dal comma 2, dell'art. 32 della legge provinciale n. 2/2016 e s.m.
2. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale del contratto, nell'allegato, ove è recato l'elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.
3. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale impiegato in questo appalto, che risulti in forza 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale del contratto.

ART. 23 Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, sollevando così la stazione appaltante da ogni responsabilità presente e/o futura nei confronti di detto personale anche per qualsivoglia conseguenza dei servizi effettuati.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.
3. L'appaltatore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolo.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale.
5. Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà completare il D.U.V.R.I. per la parte di sua competenza e successivamente l'impresa aggiudicataria dovrà cooperare con la stazione appaltante allo scopo di individuare tutti i rischi specifici ed interferenti, che verranno poi riportati in appositi verbali di "cooperazione e coordinamento".

ART. 24 Elezioni di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.
2. L'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale indicando il motivo della variazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo cessione d'azienda, fusione, trasformazione).

ART. 25 Trattamento dei dati personali

1. Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dagli uffici competenti per la procedura di affidamento dei servizi in oggetto, per l'attività di verifica in capo al contraente del possesso dei prescritti requisiti ed in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. I dati personali saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse. Titolare del trattamento è il Comune di Riva del Garda, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde n. 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it). È possibile esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso l'Area servizi alla persona e alla comunità – U.O. Affari Demografici, elettorali e statistici.

ART. 26 **Cauzione definitiva**

1. **Esenzione dalla presentazione della garanzia definitiva**, ai sensi dell'art. 19 della L.P. 23.12.2019 n. 12, modificativo dell'art. 31 della L.P. 09.03.2016 n. 2 “legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00.

ART. 27 **Obblighi assicurativi**

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammarchi.
3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze RCT (avente quale massimale unico per sinistro un importo non inferiore a quello indicato al successivo punto 4.) e un'opportuna polizza RCO, in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La ditta appaltatrice è tenuta a sottoscrivere, per tutta la durata dell'appalto e con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT), a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persona lesa, cose ed animali nell'espletamento del servizio inherente l'appalto medesimo, sollevando con ciò l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità. I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori ai seguenti importi: € 1.500.000,00 per sinistro con limite di € 1.500.000,00 per persona lese e € 700.000,00 per danni a cose o animali.
5. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima della stipulazione del contratto.

ART. 28 **Penali**

1. Qualora il servizio non venga espletato in conformità al presente capitolato ed agli obblighi contrattualmente assunti, la stazione appaltante provvederà ad inviare all'impresa una nota, tramite PEC, nella quale si specificano gli inadempimenti accertati, con richiesta di giustificazioni, assegnando un termine per rispondere.
2. La stazione appaltante ha facoltà di applicare all'impresa una penale compresa tra € 100,00 e € 400,00 a seconda della gravità dell'inadempienza commessa. E' comunque applicata la penale nella misura massima giornaliera di € 400,00 nel caso in cui il servizio non sia effettuato o per l'impiego di personale in numero insufficiente a consentire l'esecuzione delle operazioni cimiteriali richieste. La penale potrà essere applicata anche per la trascuratezza del servizio espletato o per il comportamento negligente del personale addetto, previa contestazione e richiesta di giustificazioni secondo quanto indicato nel precedente comma.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 29 **Risoluzione del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. In particolare quando ricorrono i presupposti di cui cui all'art. 108, comm 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
 - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f) riscontro di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave danno alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
 - g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, del presente capitolato;
 - h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - i) il mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 30 **Recesso**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 31

Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 32

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le clausole previste dalla legge 1n. 36/2010 e s.m.
3. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m., con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della Provincia Autonoma di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
6. Le parti stabiliscono esplicitamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG).

ART. 33

Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso

dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/ subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Riva del Garda (TN) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 34 **Spese contrattuali**

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

ART. 35 **Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART. 36 **Disposizioni anticorruzione**

1. L'appaltatore è tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Riva del Garda, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.
2. L'impresa aggiudicataria, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del *"Codice di comportamento dei dipendenti"* del Comune di Riva del Garda, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 1392 di data 02.12.2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
3. Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Riva del Garda www.comune.rivadelgarda.tn.it, area *"Amministrazione trasparente"*, sezione *"Disposizioni generali – Atti generali"*.
4. A tal fine l'impresa aggiudicataria dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato. L'impresa aggiudicataria/affidataria, si impegna, altresì, a trasmettere copia del suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

5. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento, di cui al citato articolo 2, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'impresa aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022 del Comune di Riva del Garda, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti.
7. Fermo l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.
8. L'operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei servizi o forniture.

ART. 37
Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolo.